



COMUNE DI GIUGGIANELLO
(PROV. LECCE)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI

Adottato ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'art. 1, commi 102–110, legge 30 dicembre 2025, n. 199

INDICE

INDICE SOMMARIO	2
PARTE I.....	3
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	3
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di dilazione	5
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	5
Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	5
Articolo 8 – Disposizioni finali e rinvio.....	6
Articolo 9 – Entrata in vigore.....	6
PARTE II	6
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI	6
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	6
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	6
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	7
Articolo 4 – Importi dovuti.....	7
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione	8
Articolo 6 – Diniego della definizione	8
Articolo 7 – Sospensione del processo	9
Articolo 8 – Entrata in vigore.....	9
PARTE III.....	9
CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI.....	9
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	9
Articolo 2 – Ambito di applicazione.....	9
Articolo 3 – Conciliazione agevolata	10
Articolo 4 – Entrata in vigore.....	10
PARTE IV	10
REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI RATEALI.....	10
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	10
Articolo 2 – Oggetto della regolarizzazione	10
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione	11
Articolo 4 – Entrata in vigore.....	11
PARTE V	11
REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI E DELLE DICHIARAZIONI....	11
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	11
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	12
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	12
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	13
Articolo 5 – Entrata in vigore.....	13

PARTE I

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

(Art. 1, commi 102–110, l. n. 199/2025; art. 52, d.lgs. n. 446/1997; r.d. n. 639/1910; art. 1, comma 792, l. n. 160/2019)

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, limitatamente a IMU, TARI e Sanzioni Amministrative del Codice della Strada, non riscosse a seguito di:
 - a) provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
 - b) accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

2. I debiti relativi a IMU, TARI e Sanzioni Amministrative del Codice della Strada risultanti da ingiunzioni di pagamento o da accertamenti esecutivi emessi entro il 31 dicembre 2025 possono essere estinti mediante il versamento delle somme dovute a titolo di:
 - a) capitale;
 - b) rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari;
 - c) spese di notificazione degli atti.

Con esclusione, pertanto, di interessi di mora, sanzioni e maggiorazioni di qualsiasi natura.

3. Ai fini della definizione agevolata, il debito deve risultare da almeno una delle seguenti fattispecie:
 - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025, ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639;
 - b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 792, l. n. 160/2019.
4. Per le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
5. La definizione agevolata può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo, indipendentemente dalle altre posizioni debitorie del medesimo soggetto.
6. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1:

- a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
 - b) i debiti già trasmessi dal Comune all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) per la riscossione coattiva, trasformati in cartelle esattoriali e gestiti direttamente da AdER.
7. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi **entro il 30 giugno 2026**, comunica entro i successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza l'ammontare complessivo delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta la propria volontà di avvalersene inviando apposita dichiarazione all'indirizzo PEC del Comune segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 6. La dichiarazione è redatta secondo la modulistica predisposta dal Comune, resa disponibile sul sito internet istituzionale, e indica il numero di rate prescelte.
2. Il Comune, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della dichiarazione di adesione, notifica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute, le modalità di pagamento e il piano delle rate, secondo i seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il 31 agosto 2026;
 - b) versamento dilazionato in massimo 12 rate mensili di pari importo, se il capitale complessivo dovuto non supera € 5.000,00, con prima rata scadente entro il 31 agosto 2026 e rate successive a fine mese;
 - c) versamento dilazionato in massimo 24 rate mensili di pari importo, se il capitale complessivo dovuto è superiore a € 5.000,00, con prima rata scadente entro il 31 agosto 2026 e rate successive a fine mese.
3. Gli importi dovuti a titolo di capitale sono maggiorati delle spese per le procedure esecutive e cautelari, di notificazione degli atti e degli oneri di riscossione previsti dall'art. 1, comma 802, della legge n. 160/2019.
4. In caso di versamento rateale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata si applicano gli interessi al tasso legale vigente ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., maggiorati di due punti percentuali nel limite massimo previsto dall'art. 1, comma 802, l. n. 160/2019.
5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune notifica altresì l'eventuale diniego, totale o parziale, alla definizione agevolata, adeguatamente motivato.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata determina, relativamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata e ancora in essere.

2. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento – superiore a dieci giorni lavorativi rispetto alla scadenza stabilita – dell'unica rata ovvero di una delle rate del piano, comporta l'inefficacia della definizione. In tal caso i versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto in sede di riscossione ordinaria, ai sensi dell'art. 1, comma 95, l. n. 199/2025.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di dilazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che abbiano già provveduto al pagamento parziale delle somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune. Ai fini della determinazione dell'importo da versare, non si tiene conto delle sanzioni e degli interessi – compresi quelli di dilazione – già versati, i quali restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione di cui all'articolo 3, comma 1, gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni in essere sono sospesi, relativamente alle rate in scadenza successivamente alla data di presentazione della domanda, sino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione di cui all'articolo 3, comma 1, relativamente ai debiti definibili, il Comune:
 - a) non può avviare nuove azioni esecutive;
 - b) non può iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche;
 - c) non può proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Restano efficaci i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo ogni giudizio pendente avente ad oggetto i carichi inclusi nella domanda e assume l'impegno a rinunciarvi. Entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento della prima o unica rata, il debitore deposita istanza di rinuncia al ricorso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (e, dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175), allegando la quietanza di pagamento. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione con riferimento ai carichi coinvolti.
2. La dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia, produce l'effetto di accettazione della rinuncia da parte del Comune e di accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite.

3. Qualora il giudizio sia stato introdotto dal Comune, con la presentazione della dichiarazione di adesione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'Ente impositore, determina l'inefficacia della definizione con riferimento ai debiti oggetto del contenzioso. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto in sede di riscossione.

Articolo 8 – Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Parte I, si rinvia alle disposizioni dell'articolo 1, commi 102–110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché, in quanto applicabili, alle norme del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione, a condizione che alla delibera consiliare sia attribuita l'immediata esecutività ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). È pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

PARTE II

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

(Art. 1, commi 102–110, l. n. 199/2025; art. 52, d.lgs. n. 446/1997; d.lgs. n. 546/1992)

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio – compreso il giudizio di cassazione e il giudizio di rinvio – il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 2026.

2. Per Comune impositore si intende il Comune di Giuggianello con riferimento a ICI, IMU, TARES, TARI, TASI e altre entrate tributarie o patrimoniali di propria competenza.
3. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui il Comune è parte processuale. Sono pertanto escluse le controversie in cui il Comune, pur avendo emesso l'atto presupposto, non sia stato evocato in giudizio. Si rammenta, al riguardo, quanto previsto dall'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992.
4. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative a dinieghi di rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata deve essere presentata entro il 30 giugno 2026, su modello predisposto dal Comune e reso disponibile sul sito istituzionale entro 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento. La domanda può essere:
 - a) notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b) trasmessa tramite posta elettronica certificata;
 - c) consegnata a mano presso gli uffici competenti del Comune.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche in caso di ricorso cumulativo o collettivo.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. La controversia può essere definita con il pagamento del solo tributo, indipendentemente dall'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data del 1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 1, comma 102, l. n. 199/2025.
2. Per le controversie relative esclusivamente a sanzioni collegate al tributo, qualora il rapporto relativo al tributo sia già stato definito con qualsiasi modalità, non è dovuto alcun importo e la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
3. Per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo sono dovuti i seguenti importi:
 - a) il 15% del valore della controversia se il Comune è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia non cautelare depositata entro il 1° gennaio 2026;
 - b) il 40% del valore della controversia negli altri casi (contribuente soccombente, ricorso non ancora discusso, giudizio di rinvio);
 - c) in caso di soccombenza parziale del Comune, il 15% per la parte in cui l'Ente è risultato soccombente e il 40% per la parte restante.

4. Dagli importi dovuti sono scomputati quelli già versati in pendenza di giudizio a qualsiasi titolo. La definizione non dà luogo a restituzione delle somme già versate in eccesso.
5. Gli importi dovuti sono autoliquidati dal contribuente.
6. Ove non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Tale ipotesi ricorre anche quando siano stati versati, in pendenza di giudizio, importi superiori a quelli dovuti ai sensi del presente articolo.
7. Il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, dell'ingiunzione di pagamento o del carico relativo all'accertamento esecutivo, ove sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4 secondo le seguenti modalità:
 - a) versamento unico: entro il 31 agosto 2026;
 - b) versamento in massimo 12 rate mensili di pari importo, se il capitale non supera € 5.000,00, con prima rata entro il 31 agosto 2026;
 - c) versamento in massimo 24 rate mensili di pari importo, se il capitale supera € 5.000,00, con prima rata entro il 31 agosto 2026.
2. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali, maggiorati di due punti percentuali ai sensi dell'art. 1, comma 802, l. n. 160/2019, calcolati dalla data del versamento della prima rata. In caso di mancato pagamento, previa formale messa in mora, di due rate – anche non consecutive – nel termine di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sull'importo originario complessivamente dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 95, l. n. 199/2025.
3. La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
4. Non possono essere definite le controversie decise con sentenza definitiva (passata in giudicato) alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. Il diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda di cui all'articolo 3. Il diniego è autonomamente impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. La richiesta di avvalersi della definizione agevolata comporta, su istanza di parte, la sospensione del procedimento giurisdizionale in qualunque stato e grado, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Si segnala che la sospensione del processo non determina la sospensione dei termini per proporre impugnazione: pertanto, il mancato rispetto dei termini di appello può determinare il passaggio in giudicato della sentenza con effetto ostativo alla definizione.
2. A perfezionamento avvenuto, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio. Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione, a condizione che alla delibera consiliare sia attribuita l'immediata esecutività ai sensi dell'articolo 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

PARTE III

CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

(Art. 1, commi 102–110, l. n. 199/2025; art. 48, d.lgs. n. 546/1992; dal 1° gen. 2026: art. 99, d.lgs. n. 175/2024)

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 mediante l'istituto della conciliazione agevolata.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Oggetto della conciliazione agevolata sono le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2026, in ogni stato e grado del giudizio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la predetta data. Sono incluse le controversie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio.
2. La conciliazione agevolata di cui alla presente Parte III riguarda esclusivamente le controversie aventi ad oggetto atti impositivi. Sono escluse le controversie relative a cartelle di pagamento o ingiunzioni basate su accertamenti definitivi, per le quali non sussistono sanzioni ulteriori oggetto di riduzione.

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie di cui all'articolo 2 possono essere definite, entro il 30 agosto 2026, mediante accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (dal 1° gennaio 2027: art. 99, d.lgs. n. 175/2024).
2. All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi legali e gli eventuali accessori, in deroga alle ordinarie misure riduttive previste dall'art. 48-ter, d.lgs. n. 546/1992.
3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni dell'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto applicabili.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione, a condizione che alla delibera consiliare sia attribuita l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

PARTE IV

REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI RATEALI

(Art. 1, commi 102–110, l. n. 199/2025; artt. 48 e 48-bis, d.lgs. n. 546/1992; art. 1, comma 792, l. n. 160/2019)

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la regolarizzazione degli omessi versamenti rateali relativi a tributi comunali, scaduti alla data del 31 dicembre 2025.

Articolo 2 – Oggetto della regolarizzazione

1. Possono essere regolarizzati gli omessi o carenti versamenti delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovuti a seguito di:
 - accertamento con adesione;
 - acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2025;
 - acquiescenza ad accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, l. n. 160/2019;
 - reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione può riguardare anche gli importi, anche rateali, relativi a conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del d.lgs. n. 546/1992, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.
3. La regolarizzazione avviene mediante versamento integrale della sola imposta dovuta, con esclusione di sanzioni e interessi, a condizione che alla data del pagamento della prima rata non sia stata ancora notificata la cartella di pagamento, l'ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento integrale di quanto dovuto secondo le seguenti modalità:
 - a) versamento unico: entro il 31 Agosto 2026;
 - b) versamento in massimo 12 rate mensili di pari importo, se il capitale non supera € 5.000,00, con prima rata entro il 31 Agosto 2026;
 - c) versamento in massimo 24 rate mensili di pari importo, se il capitale supera € 5.000,00, con prima rata entro il 31 Agosto 2026.
2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il Comune procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'art. 15-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il titolo esecutivo o l'intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano.

Articolo 4 – Entrata in vigore

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione, a condizione che alla delibera consiliare sia attribuita l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

PARTE V

REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI E DELLE DICHIARAZIONI

(Art. 1, commi 102–110, l. n. 199/2025; art. 52, d.lgs. n. 446/1997; art. 1, commi 161–162, l. n. 296/2006; art. 1, comma 639, l. n. 147/2013)

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, relativi alla TARI di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, scaduti alla data del 31 dicembre 2025;
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento relativi all'IMU, scaduti alla data del 31 dicembre 2025. Si segnala che, con riferimento alla quota IMU di competenza statale, la definizione agevolata si configura come adempimento spontaneo equiparabile al ravvedimento operoso; le somme relative a tale quota restano comunque acquisite dallo Stato.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
 - Pomesso o carente versamento del tributo dovuto fino all'anno di imposta 2025;
 - Pomessa o infedele dichiarazione fino all'anno di imposta 2025.
2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con integrale esclusione di sanzioni e interessi.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore trasmette all'indirizzo PEC del Comune (segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it) apposita dichiarazione entro il 30 giugno 2026, secondo la modulistica predisposta dal Comune e resa disponibile sul sito istituzionale entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Alla dichiarazione è allegata, ove dovuta, la dichiarazione omessa ovvero la dichiarazione rettificativa.
2. Il Comune notifica entro 15 giorni dalla ricezione della dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute, le modalità di pagamento e il piano delle rate, secondo i criteri seguenti:
 - a) versamento unico: entro il 31 agosto 2026;
 - b) versamento in massimo 12 rate mensili di pari importo, se il capitale non supera € 5.000,00, con prima rata entro il 31 agosto 2026;
 - c) versamento in massimo 24 rate mensili di pari importo, se il capitale supera € 5.000,00, con prima rata entro il 31 agosto 2026.
3. In caso di versamento rateale si applicano, dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 cod. civ.
4. Qualora la definizione comporti il solo obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza versamenti, la stessa si perfeziona con la presentazione della dichiarazione.
5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica l'eventuale diniego, totale o parziale, alla definizione agevolata, adeguatamente motivato.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. A seguito della presentazione della domanda di cui all'articolo 3, relativamente ai debiti definibili, il Comune non può avviare nuove azioni di accertamento o di riscossione coattiva delle somme.
2. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento – superiore a dieci giorni lavorativi rispetto alla scadenza – dell'unica rata o di una delle rate del piano determina l'inefficacia della definizione. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e il Comune provvede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione, a condizione che alla delibera consiliare sia attribuita l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL). È pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune.